



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**44/2014**

**Marzo/14/2014 (\*)**

**Napoli 28 Marzo 2014**

***La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione Pubblica – con la direttiva 9 gennaio 2014, pubblicata sulla G.U. serie generale n° 59 del 12 marzo 2014 – fornisce alle Pubbliche Amministrazioni le "linee guida" sull'applicazione dell'art. 28 del "Decreto del Fare" in materia di "indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi" ad istanza di parte.***

***Di seguito una breve disamina della questione che può trovare applicazione in molteplici situazioni che caratterizzano la nostra vita professionale.***

Come noto, l'art. 28 del D.L. 69/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), convertito dalla legge 98/2013 – pubblicata sulla G.U. n° 194 del 20.08.2013 -, **entrato in vigore il 21 agosto 2013**, ha introdotto, nel nostro panorama giuridico, ***il c.d. "indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi"***.

In particolare, la predetta novella – al comma 1 - prevede che ***"la pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per***

il mero ritardo, **una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro**

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che **l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento**.

Soltanto anche **qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento richiesto** [entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto], il soggetto interessato – **con ricorso al TAR** (eventualmente anche congiuntamente ad altre domande indennitarie e/o risarcitorie) – **potrà ottenere l'indennizzo previsto nel comma 1** (cfr. comma 3 della disposizione legislativa in commento).

Al fine di incentivare l'esperimento dell'azione giurisdizionale *de qua*, il comma 5 prevede che **il contributo unificato** (notoriamente elevato nella giurisdizione amministrativa) **è ridotto della metà**.

In caso di accoglimento del ricorso, è previsto che **sarà** stesso **l'Ufficio Giudiziario dal quale promana la sentenza a trasmettere gli atti**:

- **al Procuratore regionale della Corte dei Conti** per le valutazioni di competenza,
- **al titolare dell'azione disciplinare** verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

La **direttiva della Funzione Pubblica del 9 gennaio scorso**, pubblicata in G.U. il 12 marzo 2014, nel richiamare l'impianto normativo suindicato, **precisa che l'indennizzo in questione si differenzia nettamente dalla fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 69/2009** che ha, *ex adverso*, statuito "il danno da ritardo".

Infatti, **l'indennizzo dell'art. 28 non necessita di alcuna dimostrazione** essendo, in sostanza, *in re ipsa* e già quantificato *a priori* dal Legislatore.

Nella **fattispecie di cui all'art. 7**, invece, **dovrà essere il contribuente a dimostrare**, ricorrendone i requisiti per l'esperimento della relativa azione giudiziaria, **effettivamente il danno subito**, in ossequio al noto principio di cui all'art. 2697 c.c. e recato dal brocardo "*onus probandi incumbit ei qui dicit*".

Nelle "linee guida" si precisa, inoltre, che l'indennizzo di cui al "Decreto del Fare" sussiste **solo per i procedimenti amministrativi iniziati dal 21 agosto 2013** (*data di entrata in vigore della legge di conversione*) e, peraltro, **solo per quelli per i quali sussiste l'obbligo** – in capo alla P.A. interessato – **di emanare il provvedimento relativo** (*ergo*, non nei casi codificati di "rifiuto silenzio" ovvero "rifiuto assenso", né in materia di concorsi).

Viene, inoltre, precisato che **non rappresenta una esimente la emanazione del provvedimento di "preavviso di diniego"** di cui all'art. 10-*bis* della legge 241/90.

Di particolare interesse, la previsione di cui alla lettera c) del paragrafo 3 della direttiva *de qua*.

E' stato, infatti, previsto che, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, **le PP.AA. sono tenute a pubblicare**, fra le altre informazioni:

- **i modi di conclusione del procedimento;**
- **il termine per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;**
- **gli strumenti di tutela**, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC**